



### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 — facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v - Riserve € 14.749.902.- Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

### SERVIZIO EFFETTI E/O DOCUMENTI IMPORT

### CARATTERISTICHE

Il servizio effetti e/o documenti è il servizio con cui la banca, su mandato di una banca estera, cura l'incasso/l'accettazione di documenti/effetti a carico del cliente (trassato, importatore) in conformità all'incarico ricevuto.

Le parti che intervengono sono quindi:

- soggetto estero (traente, esportatore) che consegna i documenti/effetti alla banca estera e le conferisce l'incarico del relativo incasso o accettazione;
- banca estera cedente, che invia i documenti/effetti alla banca (cessionaria) del trassato con le relative istruzioni;
- banca cessionaria, che riceve l'incarico (mandato) dalla banca cedente;
- cliente trassato, a cui carico sono i documenti.

La banca (cessionaria) agisce quindi su mandato della banca estera cedente, ed è perché vincolata ad esso.

Il servizio è disciplinato dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I documenti oggetto di tale servizio sono solitamente documenti rappresentativi di merci.

### RISCHI

Il cliente (importatore, trassato) deve pagare o impegnarsi (cambiariamente o meno) con la merce ancora in viaggio (la merce viaggia più lentamente dei documenti) e senza essere sicuro dei tempi e modi di consegna.

Il cliente, nel caso in cui la merce pervenga a destino prima dell'arrivo dei documenti, incorre in rischi e spese di magazzinaggio.

Il cliente si obbliga (paga o si impegna a farlo a scadenza) senza poter verificare la conformità della merce.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

- accettazione: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47 + spese euro 5,16;
- incasso: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47 + spese euro 5,16; se già accettati commissione 1,5 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 38,73 + spese nella misura di quelle previste per l'effettuazione del bonifico (cfr. foglio informativo IP4), oltre alle spese postali;
- insoluto: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16 + quelle reclamateci;
- consegna documenti franco valuta: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16 + quelle reclamateci.

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca esegue un mandato ricevuto dalla banca estera cedente, e perciò ha l'obbligo, senza assumere alcun impegno in proprio, di rispettare le istruzioni della banca cedente.

Il cliente non è obbligato a ritirare i documenti, ma se vuole entrare nel possesso della merce deve ritirare i documenti alle condizioni stabilite nell'incasso (contro pagamento o accettazione)

### PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.



Condizioni valide al 01/06/2007

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114, 00187, Roma.

Il ricorso all'Ombudsman Giurì Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri in questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

#### **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Documenti rappresentativi di merci** sono quei documenti (es. polizza di carico marittima) che attribuiscono al loro possessore il diritto di ritirare la merce in essi descritta, per cui con il trasferimento del documento si realizza il trasferimento della merce.